

COMUNE DI SARMATO
PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO
AUTOTUTELA
IN MATERIA TRIBUTARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 29/09/2000

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento	3
Art. 3 - Rinuncia all'imposizione	3
Art. 4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento	4
Art. 5 - Criteri di priorità e opportunità	4
Art. 6 - Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento	4
Art. 7 - Adempimenti degli uffici	5
Art. 8 - Richieste annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento	5
Art. 9 - Aggiornamento dei valori	5
Art. 10 - Pubblicità del Regolamento	5
Art. 11 - Entrata in vigore.....	5

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 2 - Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguere parzialmente l'effetto.

Art. 3 - Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese d'ufficio.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5 per cento.
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - a) in lire 10.000 (Euro 5,17) per la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);
 - b) in lire 10.000 (Euro 5,17) per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni (ICIAP);
 - c) in lire 10.000 (Euro 5,17) per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - d) in lire 10.000 (Euro 5,17) per canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) con decorrenza 1 gennaio 1999;
 - e) in lire 10.000 (Euro 5,17) per la tassa sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
 - f) in lire 10.000 (Euro 5,17) per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

- g) in lire 20.000 (Euro 5,17) per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) afferente le aree fabbricabili;
- h) in lire 200.000 (Euro 103,29) in caso di attività contenziosa per le probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
 - d) doppia imposizione o tassazione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successiva sanata, non oltre i termini di decorrenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 5 - Criteri di priorità e opportunità

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 6 - Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale.

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

2. Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che intende annullare è superiore a un milione di lire (Euro 516,46), il Responsabile del tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale.

Art. 7 - Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

Art. 8 - Richieste annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune.
2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad ufficio comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 9 - Aggiornamento dei valori

1. I valori di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente Regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici ISTAT.

Art. 10 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990. n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi della legge 23.12.1999 n. 488 con il 1° gennaio 2001.